



Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 192 data 01/12/2014	delib.	OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE AL COMUNE DI BELVEDERE M.MO PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' "PORTO NUOVO CIRCOLO NAUTICO S.P.A."
N. data	SPEDIZIONE prot. gen.	

L'anno duemila2014....., il giorno01..... del mese diDICEMBRE.....

alle ore ..10.30....., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
1)	GRANATA Enrico	- Sindaco	SI	
2)	IMPIERI Francesca	- Assessore	SI	
3)	SPINELLI Vincenzo	»	SI	
4)	LIPORACE Marco	»	SI	
5)	FILICETTI Maria Rachele	»	SI	
TOTALE			5	0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza ilSINDACO.....
ING. ENRICO GRANATA

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale SignorDR. GIANCARLO SIRIMARCO.....

LA GIUNTA COMUNALE

Il Presidente, sottopone alla Giunta, perché venga approvata e deliberata la seguente proposta di deliberazione,

PREMESSO

VISTA la necessità di assistenza legale in riferimento agli adempimenti in capo al Comune di Belvedere Marittimo conseguenti al fallimento della Porto Nuovo Circolo Nautico S.p.A., con particolare riguardo alle seguenti complesse problematiche inerenti:

- * le incombenze di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Demanio - del Comune di Belvedere Marittimo in merito al procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata alla Società Porto Nuovo Circolo Nautico S.p.A. per la costruzione e la gestione dell'approdo turistico di Belvedere Marittimo, in conseguenza dell'intervenuto fallimento della medesima Porto Nuovo Circolo Nautico S.p.A.;

- * la predisposizione degli atti ed in particolare delle delibere dei competenti organi comunali in ordine alla individuazione delle relative modalità gestionali;

- * l'assistenza all'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Demanio in ordine all'autorizzazione all'art. 45 Bis dalla Porto Nuovo Circolo Nautico S.p.A. fallita alla società denominata "Mercatore S.r.l. di Cetraro" ed ai relativi e conseguenti rapporti con i curatori fallimentari;

ATTESO che occorre l'adozione di apposito atto a contrattare, di cui all'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, nonché di assunzione dell'impegno di spesa relativo per la somma di 3.795,00, omniacomprendiva, a favore dell'Avv. Paolo CARROZZINO con studio in Belvedere Marittimo, P.IVA, 03097260784, avvalendosi dei fondi allo scopo disponibili al Cap. 138, art. 6, del Bilancio 2014;

RITENUTA applicabile alla fattispecie la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) che, all'allegato II B, punto 21, contempla espressamente tra le prestazioni di servizi da esso regolate i "servizi legali" e ciò in considerazione dell'orientamento espresso di recente dalla Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo della Lombardia, deliberazione 12 maggio 2008, n. 29 /pareri/2008 e Sezione regionale di controllo della Calabria, deliberazione 23 maggio 2008, n. 144 /2008);

CONSIDERATO, infatti, che la Corte dei Conti, con parere della sezione regionale di controllo della Lombardia, adottato con deliberazione 12 maggio 2008, n. 29 /pareri/2008, ha affermato: "Con specifico riguardo all'incarico conferito ad un libero professionista, avvocato o notaio, esterno all'amministrazione, va distinta l'eventualità della richiesta di una consulenza di studio o di ricerca destinata a sfociare in un parere ricognitivo di una data questione, rispetto al patrocinio giudiziale o alla rappresentanza legale, ovvero ancora al magistero notarile. La prima ipotesi rientra nell'alveo della previsione di cui all'art.3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008. La seconda serie di casi, di contro, esorbita dal concetto di consulenza, apparendo più adeguato ricondurre la fattispecie nell'ambito dell'appalto di servizi legali specificati nell'allegato 2B del d.lgs. 163/2006, assoggettati alle sole norme richiamate dall'art. 20 del citato decreto, nonché ai principi stabiliti dal successivo art. 27 (trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e non discriminazione)";

VISTA E CONSIDERATA anche la Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per l'Abruzzo, 30 aprile 2013, n. 25, ove si chiarisce che l'incarico conferito ad un libero professionista, avvocato esterno all'Amministrazione, destinato sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rientra sicuramente nell'ambito di previsione dell'art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008. Peraltro, appare possibile ricondurre solo la rappresentanza/patrocinio legale nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato 2B del D.Lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi", assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici

richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27, trasparenza, efficacia, non discriminazione;

VISTA E CONSIDERATA anche la pronuncia della sezione regionale di controllo della Calabria, adottata con deliberazione 23 maggio 2008, n. 144 /2008, ove si è ritenuto che "la tradizionale distinzione civilistica, tra prestazione d'opera intellettuale (c.d. *Locatio operarum*: obbligazione di mezzi) – in ordine alla quale assumono particolare rilevanza le qualità personali del contraente e la cui esecuzione avviene pertanto in assenza di un'organizzazione imprenditoriale di mezzi e di utilizzazione del lavoro altrui – e appalto di servizi, avente per oggetto la prestazione di un risultato (c.d. *locatio operis*) e per requisito soggettivo l'organizzazione in forma imprenditoriale, quantomeno relativamente alla interpretazione dell'istituto legislativo degli "incarichi", deve essere posta in revisione in ragione del dato normativo comunitario e di diritto derivato nazionale, che non sembra accogliere i menzionati criteri discretivi privatistici; infatti "costituiscono pubblici servizi, indipendentemente da ogni considerazione di ordine sostanziale (obbligazione di mezzi, carattere personale della prestazione), quelli che hanno per oggetto la prestazione dei servizi previsti dall'allegato n. II A e B, tra i quali rientrano indubbiamente, tra gli altri, alcune tipologie di rapporti civilisticamente riconducibili alla nozione di prestazione d'opera (ad es: i "servizi legali"). Anche con riferimento al criterio discretivo di carattere soggettivo (l'organizzazione in forma imprenditoriale), non può non rilevarsi come il diritto comunitario prima (art. 1 comma, 8 della direttiva n. 18/2004) e inevitabilmente quello derivato poi (art.3, comma 19) accolgano una nozione di imprenditore («entrepreneur» nella lingua ufficiale francese) del tutto lata, identificabile in "una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato" le proprie prestazioni, e dunque non necessariamente nella forma imprenditoriale ai sensi della definizione codicistica italiana. È superfluo rilevare come tale nozione di servizio pubblico, in considerazione del principio di "primauté" del diritto comunitario, si imponga nell'interpretazione del dato normativo nazionale e dunque anche nell'ermeneusi della novella introdotta dalla legge finanziaria. Pertanto, qualora l'oggetto degli "incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca", ovvero delle "consulenze" che il comune intenda affidare sia riconducibile all'elenco dei servizi contenuto negli allegati n. II A e n. II B al codice dei contratti (ad es, nell'allegato n. II A al codice dei contratti si parla, al n.11, di "servizi di consulenza gestionale e affini", al n.12 di "consulenza scientifica e tecnica" e al n. 8 di "servizi di ricerca e sviluppo"; inoltre nell'allegato II B, al n. 21 si parla di "servizi legali"), deve ritenersi che la disciplina dei "criteri e delle modalità" dell'affidamento vada necessariamente rinvenuta nell'ambito della normativa in materia di appalti di pubblici servizi [...]. Per converso, la disposizione della legge finanziaria e il potere regolamentare locale potranno esplicitare appieno la propria portata normativa nelle ipotesi di incarichi esulanti dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti".

VISTO E RICHIAMATO l'art. 125 D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti) in particolare ai commi 9, 10 e 11; Considerato, in particolare, che il comma 11 dell' art. 125 D.Lgs n. 163/2006, ultima parte, prevede: "Per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento".

VISTA la nota Prot. 2142/UTC del 29.10.2014 di richiesta nomina legale per attività di assistenza legale stragiudiziale in oggetto;

VISTA la nota di richiesta preventivo trasmessa dal Segretario comunale all'Avv. Paolo CARROZZINO del Foro di Paola in relazione all'attività di assistenza legale stragiudiziale in oggetto;

VISTO il preventivo di spesa dell'Avv. Paolo CARROZZINO, pervenuto al prot. gen. Dell'Ente in data 22.12.2014 al n. 18395, indicante l'importo di € 3.795,00, omniacomprendivo, per la prestazione di servizio di assistenza legale stragiudiziale in oggetto a favore del Comune di Belvedere Marittimo;

CONSIDERATO che nella fattispecie sussistono le condizioni per l'affidamento diretto, essendo l'importo previsto per la prestazione del servizio legale inferiore alla soglia di € 40.000,00, come disposto ai sensi del comma 11 dell'art. 125 Dlgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti);

Dato atto che l'Avvocato sopra indicato dovrà autocertificare:

il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Dlgs. 12.04.2006 n.163, ivi compresa la regolarità contributiva,

il possesso della capacità professionale di cui all'art. 42 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 consistente, in particolare, l'iscrizione all'Albo degli Avvocati;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Finanziario ai sensi dell' art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 191;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) e, in particolare l'art. 125 , c. 9 1011 del D.Lgs. 163/2006;

VISTO il DPR 5.10.2010 n. 207 e, in particolare, gli artt. 329, 330, 337 ;

VISTO il regolamento comunale di acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2010, modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16.12.2014;

VISTO l'art. 183 del Dlgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 37 del Dlgs. n. 33 del 14.03.2013;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) DI AVVALERSI, per la scelta del contraente, del procedimento previsto per le spese in economia di cui all'art. 125, comma 11, D. Lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti) consistente nell'affidamento diretto della prestazione di servizio legale in economia inferiore alla soglia di € 40.000,00= previsto dal citato c. 11 dell'art. 125 Dlgs n. 163/2006 e dall'art. 7 del Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2010, modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16.12.2014;

2) DI STIPULARE con l'Avv. Paolo CARROZZINO, del Foro di Paola, P.IVA 03097260784 un contratto di appalto di servizio di assistenza legale stragiudiziale, in forma di scrittura privata semplice, inerente gli adempimenti a carico del Comune di Belvedere Marittimo, conseguenti al fallimento della Porto di Imperia Spa meglio indicati in premessa (problematiche su gestione approdo, revoca concessione demaniale, trasferimento azienda, rapporti con curatori fallimentari), nel rispetto del contratto di servizio di assistenza legale stragiudiziale, che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 3.795,00, omniacomprensivo, a favore dell'Avv. Paolo CARROZZINO del Foro di Paola, P.IVA 03097260784, avvalendosi dei fondi allo scopo disponibili al Cap. 138, art. 6, del Bilancio corrente esercizio finanziario;

4) DI PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale del Comune e sul link Amministrazione Trasparente;

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA	UFFICIO <u>SEGRETERIA</u>
Si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	
data <u>01/12/2014</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>DR. GIANCARLO SIRIMARCO</u>

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole	
data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l'art. 153 comma 5° - D. L. vo n. 267 del 18-8-2000 Attestazione di copertura della spesa	
data <u>01/12/2014</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO <u>RAG. EMMA DAMENSA</u>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

, li

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

IL SINDACO

ING. ENRICO GRANATA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 08/01/2015 al come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N. 3 Reg. Pub.)

Li 08/01/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

ING. ENRICO GRANATA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08/01/2015

- ☐ per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ È stata inserita nell'elenco in data 08/01/2015 Prot. N. 161 ai sigg. Capigruppo Consiglieri (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 08/01/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE

STRAGIUDIZIALE,

IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE, RELATIVAMENTE AL

“ PORTO TURISTICO “ DI BELVEDERE MARITTIMO.

In data ... presso la sede municipale di Belvedere Marittimo, sita in via M. Misterni n. 1, si
sono costituiti:

- Enrico GRANATA, nato a Belvedere Marittimo il 21.11.1957, e domiciliato per la
carica presso la sede degli Uffici Municipali, il quale interviene nel presente atto quale
Sindaco del Comune di Belvedere Marittimo, in nome e per conto dell'Amministrazione
Comunale (C.F. 00346830789), di seguito denominato “Comune”;

- Avv. Paolo CARROZZINO, (C.F. CRR PLA 84R21 A773J) in qualità di titolare
dello Studio Legale, con sede a Belvedere Marittimo in Corso Europa, n. 70 (P.IVA
03097260784), di seguito denominato “Professionista”.

SI CONVIENE E SI STIPULA TUTTO QUANTO IN APPRESSO:

ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Con deliberazione n. ... del ..., avente per oggetto ..., è stato affidato (cfr. Deliberazione
Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per l'Abruzzo, 30 aprile 2013, n. 25, ove si
chiarisce che l'incarico conferito ad un libero professionista, avvocato esterno
all'Amministrazione, destinato sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rientra
sicuramente nell'ambito di previsione dell'art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria
per il 2008. Peraltro, appare possibile ricondurre solo la rappresentanza/patrocinio legale
nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei
“servizi legali” di cui all'allegato 2B del D.Lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi
dell'art. 20 del decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti “esclusi”,

assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27, trasparenza, efficacia, non discriminazione)

all'Avv. Paolo CARROZZINO, l'incarico di assistenza legale per la risoluzione di emergenti problematiche relativamente al "Porto Turistico" di Belvedere Marittimo;

L'Avv. Paolo CARROZZINO accetta l'incarico di consulenza legale per formulare un parere legale da redigere entro la data del 15/01/2015 concernente il cosiddetto "Porto Turistico" di Belvedere Marittimo, avendo particolare riguardo per l'attività amministrativa, procedimentale e provvedimentale, che l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà porre in essere, in esito alla dichiarazione di fallimento della società concessionaria del bene demaniale, oltre che all'intervenuto affitto di azienda da parte di quest'ultima, nel caso concedente, ad società affittuaria, (le attività commissionate e contenute nel presente incarico comprenderanno la valutazione sui profili ...); inoltre l'Avv. Paolo CARROZZINO dovrà individuare precipuamente l'impostazione del più corretto *modus procedendi*, al fine di garantire l'adequata tutela degli interessi patrimoniali dell'ente, compresa la sede processuale.

Le attività con il presente atto commissionate, devono essere espletate dal Professionista incaricato nell'integrale rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano le attività professionali autonome, e dovrà essere finalizzata, previa valutazione degli aspetti finanziari, contabili e legali (*giudiziali e stragiudiziali*) della fattispecie, all'assistenza del Comune di Belvedere Marittimo nell'intero percorso di risoluzione delle problematiche sopra citata, se del caso, anche mediante soluzioni di tipo transattivo – consensuale.

Si considerano comprese nell'incarico e compensate con quanto stabilito all'art.4, tutte le prestazioni ad esso afferenti contemplate dalla vigente tariffa professionale, necessarie e sufficienti all'espletamento dell'incarico in oggetto, secondo quanto stabilito dal presente disciplinare, mentre potranno essere commissionate e compensate separatamente al Professionista eventuali ulteriori prestazioni, a seguito di espressa richiesta del Comune, non

comprese nell'incarico.

Il Professionista, nell'esecuzione del presente incarico, potrà svolgere la propria attività defensionale stragiudiziale, mediante consulenza verbale, consulenza ed assistenza scritta, studio e redazione di pareri, studio e redazione di contratti, lettere e diffide, esposti e denunce, nonché potrà far pervenire al Comune valutazioni, sia in forma scritta che in forma orale.

L'invio di comunicazioni al committente Comune dovrà avvenire personalmente a cura del Professionista incaricato seguendo, tranne diversa specifica indicazione, le procedure ufficiali ed il protocollo generale del Comune, o tramite indirizzo pec ;

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, ed ai fini di una migliore e più proficua tutela degli interessi del Comune, potrà avvalersi della collaborazione del personale dei competenti Uffici comunali, i quali saranno tenuti a prestare la propria attività e/o collaborazione, in ossequio al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali (di cui agli artt. 1175, 1176 e 1218 c.c.).

Il Professionista svolgerà le conseguenti attività professionali con la maggiore competenza, diligenza e tempestività possibili, secondo le norme deontologiche della propria professione.

Il Professionista fornirà apposite relazioni scritte in merito all'andamento del lavoro svolto e alle tematiche afferenti, comprese le valutazioni sugli esiti complessivi della vicenda.

Resta inteso che al termine dell'incarico dovrà essere presentata apposita relazione scritta sul percorso amministrativo da svolgere ai fini di tutelare le ragioni del Comune.

Il Professionista garantisce al Comune, sia per sé stesso che per i propri collaboratori, sostituti od ausiliari, da esso eventualmente incaricati ad espletare parte delle attività con il presente atto conferite, la sussistenza dei requisiti tecnico - professionali di legge, quali abilitazione all'esercizio della libera professione, iscrizione al competente ordine professionale, ed altri previsti dalla normativa vigente nella specifica materia dell'incarico, per tutta la durata del rapporto professionale, assumendo in proprio personale, assoluta ed unica responsabilità

verso l'Amministrazione Committente in ordine all'adempimento di quanto previsto nel presente contratto.

ART. 2 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO

La durata del presente incarico, avuto riguardo all'entità ed alla natura dell'attività di assistenza legale nell'interesse del Comune, viene concordemente stabilita in giorni 20 (venti) dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

Per sopravvenute esigenze e con atto motivato, potrà essere disposta la proroga di detto termine al fine di concludere l'intero iter amministrativo.

ART. 3 - CARATTERISTICHE E DOCUMENTAZIONE

Ai fini della corretta e fedele esecuzione dell'incarico, il Comune si impegna a mettere a disposizione del Professionista ogni documentazione in suo possesso, relativa alle tematiche dell'incarico.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'INCARICO

Il compenso con il presente atto convenuto per l'effettuazione di tutte le attività previste nel presente incarico viene preventivato in complessivi € 3.795,00 (euro tremilasettecentonovantacinque, omniacomprensivo, tale corrispettivo essendo convenuto con il Professionista e da questi ritenuto congruo e remunerativo per l'incarico conferito, essendo determinato da propria libera analisi dell'incarico da espletare, in quanto della stessa desumibile con ordinaria diligenza dalle informazioni dal Professionista stesso assunte od identificabili nella documentazione tecnico - amministrativa relativa al procedimento in questione.

Il suddetto compenso, parametrato alle attività commissionate e agli obiettivi dell'intervento, è stato pattuito secondo l'offerta presentata in data 22.12.2014, acquisita al prot. gen. In pari data al n. 18395 (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, Sentenza 29 marzo 2011 – Causa C – 565/08, dove si riconosce conforme al diritto comunitario della

concorrenza il regime italiano delle tariffe massime degli avvocati. Sulle tariffe minime la

Corte di Giustizia si è espressa con la sentenza del 5 dicembre 2006, nelle cause Cipolla e

Macrino – Capodarte, C-94/04 e C-202/04).

Le competenze (onorario, compensi accessori, ecc...) saranno corrisposte a seguito di presentazione di regolari parcelle e corrisposte, entro 60 gg. decorrenti dalla presentazione al protocollo del Comune, salva interruzione dei termini dovuta a rilievi sulla regolarità e computazione effettuati dagli uffici comunali competenti, e a seguito della presentazione di apposita relazione conclusiva dell'attività svolta.

Resta inteso che la liquidazione totale, ovvero il saldo, avverrà solo a conclusione della prestazione.

Per quanto non previsto si rinvia all'offerta dell'Avv. Paolo CARROZZINO pervenuta al prot. n. 18395 del 22.12.2014,.

I pagamenti verranno effettuati sul conte corrente dedicato n. ... del ... Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la risoluzione espressa del presente incarico.

ART. 5 - RECESSO

Il Professionista non è titolato ad esercitare il diritto di recesso nei confronti del Comune, salvo ricorrere il caso di giusta causa, di cui il predetto è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultimo, in coerenza con l'entità del quale si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti del Professionista.

Nel caso di recesso operato dal Comune, come dal Professionista per giusta causa, potranno essere riconosciuti al Professionista in aggiunta al rimborso delle spese sostenute, i anche i compensi professionali convenuti, corrispondenti al valore dell'attività defensionale già svolta nell'interesse del Comune al momento dell'esercizio della facoltà di recesso.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si richiama l'applicazione dell'art. 2237 e collegati del Codice civile.

ART. 6 - RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Riscontrandosi inadempimento del Professionista agli obblighi assunti con la presente convenzione, nonché dei termini di consegna, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione.

ART. 7 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali divergenze insorgenti tra l'Amministrazione Comunale ed il Professionista circa l'interpretazione della presente convenzione e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa sperando, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Paola

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, informa il Professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si richiamano, per l'applicazione, le ulteriori disposizioni in materia vigenti oltre alla disciplina del C.C., libri IV e V, nonché gli artt., 1176 e ss. del Codice civile in materia di esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La presente costituisce scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luego ... addi ...

IL PROFESSIONISTA ...

IL COMUNE ...